



COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 31.07.2026	Approvazione Tariffe, numero rate e relative scadenze di pagamento TARI anno imposta 2026
---------------------------------	--

L'anno **2026** addì **31** del mese di **Luglio** alle ore **12.30** nella Sala Consiliare del Comune di Posada.

Alla 2^a convocazione in seduta “ordinaria” di oggi, partecipati dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
01	RUIU SALVATORE (Sindaco)	X	
02	BONO JESSICA	X	
03	BURRAI GIOVANNI FRANCESCO	X	
04	BUSACCHI FRANCO	X	
05	CARTA CATERINA		X
06	CONTU LUIGI		X
07	COSTAGGIU MARISA	X	
08	DELEDDA ENRICO	X	
09	DEMURTAS ANTONIO	X	
10	FRESU GIORGIO	X	
11	MELONI GIUSEPPE	X	
12	NIEDDU SATURNINO	X	
13	VARDEU LUCA		X
14	COSTAGGIU FRANCESCA (Assessore tecnico senza diritto di voto)		X
15	PILI MARIANGELA (Assessore tecnico senza diritto di voto)	X	

PRESENTI N° 10 ASSENTI N° 3

Assume la presidenza **Ruiu Salvatore** in qualità di **Sindaco**, che dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sulla proposta in oggetto.

Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario Comunale.

E' presente l'Assessore esterno Pili Mariangela senza diritto di voto.

E' assente l'Assessore Costagiu Francesca senza diritto di voto.

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, il tributo sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione del tributo sui Rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- che la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- che la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- che la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti – MTR3 per il terzo periodo regolatorio valido dal 2026 al 2029;
- che la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024 – 2025;
- che la determinazione ARERA n. 12025/DTAC ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la predisposizione tariffaria per il periodo regolatorio 2026 – 2029;
- che l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

TENUTO CONTO che nel territorio del Comune di Posada non è presente, nè operante, alcun Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021

VISTO l'art. 3 comma 5-quiues del D.L. 228/2021 convertito in Legge 15/2022 che prevede “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga dell'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della relativa tariffa entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione di bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*”;

VISTA la Determina della stessa ARERA n. 1/2025 – DTAC del 07/11/2025 di approvazione degli schemi tipo degli atti inerenti la proposta tariffaria con la quale è stato anche messo a disposizione il Tool di calcolo per la redazione del PEF 2026-2029;

CONSIDERATO che la citata Delibera ARERA n. 363 prevede che le tariffe TARI siano approvate con cadenza annuale;

PRESO ATTO che la stessa ARERA, in relazione al PEF quadriennale, per le annualità successive alla prima prevede:

- o un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- o una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

VISTI

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, che ha dato attuazione alla direttiva UE n. 2018/851 da cui è derivata, tra l'altro, una diversa definizione dei “rifiuti speciali”.

RILEVATO che il metodo tariffario MTR- 3 prevede, in circostanze ordinarie, una revisione infra-periodo del PEF quadriennale, unicamente con cadenza biennale e dunque, nel caso di specie, proprio nell'anno 2028;

CONSIDERATO che:

□ con Deliberazione del Consiglio Comunale N°20 del 31.07.2026 il Comune di Posada ha operato la presa d'atto e l'approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF) relativo al quadriennio 2026-2029, quale ente territorialmente competente per la gestione delle attività relative alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti;

TENUTO CONTO che le tariffe TARI si suddividono in:

- Domestiche, determinate applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, determinate anche in applicazione dei principi di cui al punto 4.1, allegato 1), del DPR 27 aprile 1999, n. 158. Il parametro unitario al metro quadro di cui all'art. 65 del D.lgs. n. 507/1993 della tariffa per le utenze

domestiche è in tal modo determinata anche in relazione al numero degli occupanti al fine di tener conto anche dei principi di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati in questa delibera, fermo restando che il richiamo al citato DPR 158/99 deve intendersi quale richiamo ai soli principi base ispiratori del citato Decreto, con conseguente facoltà dell'Ente locale di discostarsi dai parametri minimi e massimi contenuti negli allegati dello stesso Decreto. Tuttavia, ai sensi del comma 652, deve ritenersi ammessa anche l'adozione di una tariffa unitaria, c.d. "monomia", parametrata, anche per la quota variabile, alla superficie occupata espressa in metri quadrati; - Non domestiche per le quali la tariffa si compone di:

- una parte fissa, determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Ferma l'assoluta facoltà del comune di scostarsi, in sede di determinazione delle tariffe, dai limiti minimi e massimi dei coefficienti di cui allo stesso D.P.R. 158/99;
- una parte variabile determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze simili.

Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a superfici operative accessorie degli immobili, a cui le stesse sono asservite, applicando un importo percentuale inferiore rispetto a quello previsto per la relativa categoria;

CONSIDERATO che nella determinazione delle tariffe delle utenze domestiche condotte da persone fisiche residenti, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune mentre per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti non commerciali (senza scopo di lucro) diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente nella denuncia di occupazione o, in assenza di comunicazione, quello fisso forfettario di numero tre unità, salvo dimostrazione da parte del contribuente della minor consistenza "congiunta" del proprio nucleo familiare anagrafico e fiscale.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza, ovvero dalla consistenza del nucleo familiare fiscale risultante presso l'Anagrafe Tributaria (Banca dati Punto Fisco), ovvero da altre informazioni in qualunque modo acquisite;

PRESO ATTO che è necessario inserire nel calcolo reale dei costi, da ripartire alle utenze, l'ammontare dei costi (Contributo MIUR-TARI) che non vengono contabilizzati in via diretta all'interno del PEF, per un totale di euro 1.452,00;

DATO ATTO che l'importo del PEF per l'anno 2026 è di euro 889.693,00 e che al netto dell'importo sopra riportato e per il solo calcolo delle tariffe è pari ad euro 888.241,00, suddivisi quanto ad euro 453.536,00 per la parte fissa e quanto ad euro 434.704,00 per la parte variabile; che tale importo sarà pertanto ripartito tra le utenze come stabilito dalla delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 (c.d. MTR-3);

VISTO che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

CONSIDERATO che nella determinazione delle tariffe TARI, in base a quanto disposto dall'articolo 1 comma 652 della Legge 147/2013, ai Comuni è stata attribuita la facoltà di utilizzare criteri alternativi rispetto quelli indicati dal D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico – amministrativo e nel rispetto di quanto citato dallo stesso D.P.R. 158/1999 al comma 2 dell'articolo 4 in cui si prevede che l'ente locale, nella determinazione delle tariffe, ripartisce i costi complessivi del servizio utilizzando criteri razionali;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, il Comune ritiene opportuno confermare l'introduzione di alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- È possibile introdurre una specifica riduzione percentuale forfetaria di superficie ai locali pertinenziali alle abitazioni, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici, non sempre espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 158/1999;
- Più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999, e/o con la possibilità di utilizzare - altresì - i coefficienti per la determinazione della TARI di cui al DPR N. 158/1999 in misura superiore o inferiore sino al 50% delle soglie minime e massime indicate dal metodo normalizzato di cui al medesimo decreto;

CONSIDERATO che le tariffe determinabili attraverso l'applicazione non adeguata e non mediata dei criteri e dei parametri medi di cui al citato DPR 158/1999 (*c.d. Metodo Normalizzato*), risulterebbero particolarmente gravose per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, bar, caffè, pasticceria, ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

RITENUTO quindi necessario, anche per l'anno 2026, confermare gli interventi già operati sulle tariffe delle annualità precedenti per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd, di cui al D.P.R. 158/1999;

VALUTATO, per ragioni di equità, di variare la modalità di determinazione della riduzione, da importo fisso espresso in termini di unità di euro per metro quadro, a riduzione percentuale complessiva da applicarsi sulla quota fissa e sulla quota variabile, nella misura del 15%;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire con la fiscalità generale del comune;

RITENUTO pertanto opportuno adattare alla realtà locale, desunta anche dai dati aggregati in possesso dell'Ufficio Ambiente, i coefficienti di produttività di rifiuti per metro quadrato propri delle diverse categorie di utilizzo dei locali e delle aree delle utenze non domestiche fissando i coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura media prevista dal D.P.R. n. 158/1999 (tabelle 2, 3 e 4), ad esclusione delle seguenti categorie:

- Cat 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie), si è tenuto conto della minor produttività di rifiuti nel periodo invernale per effetto della mancanza delle presenze turistiche estive e del conseguente possibile sovradimensionamento delle superfici occupate rispetto a quelle utilizzate pienamente (Kc e Kd minimo, meno 50%);
- Cat 24 (Bar, caffè, pasticceria), si è tenuto conto della minor produttività di rifiuti nel periodo invernale per effetto della mancanza delle presenze turistiche estive e del conseguente possibile sovradimensionamento delle superfici occupate rispetto a quelle utilizzate pienamente (Kc e Kd minimo, meno 50%);
- Cat 27 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante), si è tenuto conto della minor produttività di rifiuti per parziale auto-smaltimento attraverso compostiere o similia (Kc e Kd minimo, meno 50%);

RILEVATO che i costi totali del servizio sono stati attribuiti alle utenze domestiche e a quelle non domestiche in misura quasi analoga a quella rilevata dall'ultimo ruolo Tari, e sinora costantemente confermato, 88,36% alle utenze domestiche e 11,64% alle utenze non domestiche, percentuale non significativamente difforme a quella che sarebbe stata stimata sulla base delle quantità teoriche dei rifiuti prodotti dalle diverse tipologie di utenze;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, in particolare nei confronti dell'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665, della legge n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che possiedono, occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%, limitatamente alle fattispecie nelle quali il tributo risulti non assorbito dal canone unico patrimoniale in vigore dal 01/01/2021;

VISTO il prospetto delle tariffe elaborato dal Servizio Tributi (all. A) sulla scorta del citato Piano Finanziario, dando atto che con l'applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 100% del costo del servizio;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire che il pagamento della TARI per l'anno 2026, avverrà in due rate a scadenza semestrale:

ACCONTO	Unica soluzione	30 Giugno 2026
SALDO	Unica soluzione	31 Dicembre 2026

CONSIDERATO che a fronte di quanto esposto si ritiene opportuno approvare per l'anno 2026 il prospetto delle categorie e delle tariffe TARI che si allega alla presente deliberazione (allegato B);

DATO ATTO che ai sensi del d. Lgs 504/92, art. 19, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'incremento dato dal Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente che ad oggi è pari al 5 per cento;

DATO ATTO che, come previsto dalla delibera Arera 386/2023, dal 1° gennaio 2024, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'incremento dato dalle due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi derivanti sia dalle attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1,a, nella misura di **0,10** euro/utenza), sia per la copertura dei costi emersi a seguito di eventi calamitosi (UR2,a, nella misura di **1,5** euro/utenza). Tali componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza;

DATO ATTO, altresì, che come previsto dalla deliberazione Arera 133/2025 del 01/04/2025, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'incremento dato dalla componente perequativa unitaria applicabile a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione del corrispettivo dovuto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti (UR3, a, nella misura di **6,00** euro/utenza);

RITENUTO di prevedere, per l'anno 2026, specifiche agevolazioni-riduzioni della TARI. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa e la loro copertura verrà garantita dalla fiscalità generale:

a) Alle utenze non domestiche della categoria N. 22 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie”, i cui gestori si impegnino a non consentire il posizionamento nel proprio locale di apparecchiature elettroniche per giochi a pagamento (c.d. slot machines), una riduzione del 15% a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 2026;

b) Alle utenze non domestiche della categoria N. 24 “Mense, birrerie, hamburgerie”, i cui gestori si impegnino a non consentire il posizionamento nel proprio locale di apparecchiature elettroniche per giochi a pagamento (c.d. slot machines), una riduzione del 15% a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 2026;

c) Alle utenze non domestiche della categoria N. 24 “bar, caffè, pasticceria”, i cui gestori si impegnino a non consentire il posizionamento nel proprio locale di apparecchiature elettroniche per giochi a pagamento (c.d. slot machines), una riduzione del 15% a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 2026;

d) Alle utenze non domestiche della categoria N. 27 “ortofrutta, pescherie, fiori e piante”, i cui gestori si impegnino al posizionamento nel proprio locale di una o più compostiere, una riduzione del 15% a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 2026;

e) Alle utenze non domestiche della categoria N. 29 “Banchi di mercato generi alimentari”, i cui gestori si impegnino al posizionamento nel proprio locale di una o più compostiere, una riduzione del 15% a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 2026;

f) Alle utenze non domestiche costituite da esercizi commerciali aperti al pubblico, ubicati all'interno del perimetro dell'area denominata “A2” all'interno del Piano Particolareggiato del Centro Storico, è riconosciuta una riduzione del 10% a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 2026;

g) Per favorire l'insediamento nel territorio Comunale di nuove attività produttive si prevede la riduzione del 15% del tributo TARI, per i primi tre anni di attività a favore di imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e imprese agricole di trasformazione che si insediano nel Comune di Posada a partire dal 01.01.2026.

Per usufruire dell'esenzione i soggetti interessati dovranno presentare a pena di decadenza, apposita istanza ed attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante presentazione di specifica certificazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12 dell'anno di apertura.

L'esenzione dal pagamento della TARI decorre dalla data di apertura. Qualora si faccia la denuncia successivamente al primo anno di apertura si potrà usufruire solo del tempo residuo fissato per l'esenzione.

Le nuove attività non devono essere destinatarie di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi pendenti, devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC), devono essere in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali (sia le imprese sia gli eventuali soci sia il rappresentante legale).

Non potranno usufruire di tali benefici le Ditte che effettuano cambi di ragione sociale o che abbiano chiuso e riaperto l'attività, subentri in attività esistenti senza un periodo di interruzione di almeno 6 mesi;

h) Alle utenze domestiche, per ragioni di carattere sociale, una agevolazione, a valere sulla parte variabile delle tariffe Tari, per l'anno di imposta 2026, consistente nell'azzeramento dell'aumento a partire dal 5° componente;

i) Alle utenze domestiche relative ad immobili ad uso abitativo occupati unicamente da soggetti ultrasettantacinquenni alla data del 01 gennaio dell'anno di imposta, privi di altri redditi oltre alla pensione, che vi abbiano stabilito la propria residenza, dimora abituale ed abitazione principale, è riconosciuta una riduzione pari al 30% della tariffa TARI per l'anno 2026. L'agevolazione non spetta nel caso in cui l'immobile risulti, anche di fatto, occupato anche da altri soggetti diversi dagli aventi diritto al beneficio;

l) Per i nuclei familiari nei quali sia presente almeno una persona disabile ai sensi della legge n. 104/92 (art. 3 comma 3) in situazione di particolare gravità, limitatamente all'abitazione dove il nucleo familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica, è concessa una riduzione della tassa pari al 30%;

Ai fini della concessione dell'agevolazione, il richiedente deve presentare apposita istanza, entro il 31/12, allegando:

- copia del verbale attestante il riconoscimento della disabilità o dell'handicap rilasciato dalla competente Commissione medico-legale (Legge n. 104/1992 – Art. 3 comma 3 e/o verbale di invalidità civile), dal quale risultino i requisiti richiesti;
- copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- eventuale autocertificazione dello stato di famiglia o della convivenza con il soggetto disabile, qualora non verificabile d'ufficio;
- ogni ulteriore documentazione eventualmente richiesta dall'Ufficio Tributi ai fini dell'istruttoria.

L'agevolazione decorre dall'anno d'imposta per il quale è stata presentata la domanda.

Il beneficiario è tenuto a comunicare entro 30 giorni qualsiasi variazione che comporti la perdita o la modifica dei requisiti per l'accesso all'agevolazione.

m) Alle utenze domestiche relative ad immobili ad uso abitativo occupati unicamente da soggetti, ivi residenti, ricoverati a titolo definitivo (lungodegenti) in strutture sanitarie e assistenziali, è riconosciuta l'esenzione dalla TARI per l'anno 2026. L'esenzione non spetta nel caso in cui l'immobile risulti, anche di fatto, occupato anche da altri soggetti diversi dagli aventi diritto al beneficio.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del settore finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

UNANIME DELIBERA

1. DI APPROVARE, per l'anno 2026, le categorie e le tariffe (parte fissa e parte variabile) per le utenze domestiche e non domestiche del Tributo rifiuti (TARI) come indicate nei documenti allegati alla presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, determinate sulla base del Piano Finanziario Rifiuti per il periodo 2026 - 2029, nella colonna riferita all'anno 2026 predisposto dal Servizio Ambiente dell'ente sulla base del Metodo Tariffario Rifiuti 3 disciplinato dall'ARERA con la Deliberazione, n. 397/2025/R/RIF e successive integrazioni;

2. DI PREVEDERE, per l'anno 2026, specifiche agevolazioni-riduzioni della TARI. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa e la loro copertura verrà garantita dalla fiscalità generale:

a) Alle utenze non domestiche della categoria N. 22 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie”, i cui gestori si impegnino a non consentire il posizionamento nel proprio locale di apparecchiature elettroniche per giochi a pagamento (c.d. slot machines), una riduzione del 15% a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 2026;

b) Alle utenze non domestiche della categoria N. 24 “Mense, birrerie, hamburgerie”, i cui gestori si impegnino a non consentire il posizionamento nel proprio locale di apparecchiature elettroniche per giochi a pagamento (c.d. slot machines), una riduzione del 15% a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 2026;

c) Alle utenze non domestiche della categoria N. 24 “bar, caffè, pasticceria”, i cui gestori si impegnino a non consentire il posizionamento nel proprio locale di apparecchiature elettroniche per giochi a pagamento (c.d. slot machines), una riduzione del 15% a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 2026;

d) Alle utenze non domestiche della categoria N. 27 “ortofrutta, pescherie, fiori e piante”, i cui gestori si impegnino al posizionamento nel proprio locale di una o più compostiere, una riduzione del 15% a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 2026;

e) Alle utenze non domestiche della categoria N. 29 “Banchi di mercato generi alimentari”, i cui gestori si impegnino al posizionamento nel proprio locale di una o più compostiere, una riduzione del 15% a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 2026;

f) Alle utenze non domestiche costituite da esercizi commerciali aperti al pubblico, ubicati all'interno del perimetro dell'area denominata “A2” all'interno del Piano Particolareggiato del Centro Storico, è riconosciuta una riduzione del 10% a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 2026;

g) Per favorire l'insediamento nel territorio Comunale di nuove attività produttive si prevede la riduzione del 15% del tributo TARI, per i primi tre anni di attività a favore di imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e imprese agricole di trasformazione che si insediano nel Comune di Posada a partire dal 01.01.2026.

Per usufruire dell'esenzione i soggetti interessati dovranno presentare a pena di decadenza, apposita istanza ed attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante presentazione di specifica certificazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12 dell'anno di apertura.

L'esenzione dal pagamento della TARI decorre dalla data di apertura. Qualora si faccia la denuncia successivamente al primo anno di apertura si potrà usufruire solo del tempo residuo fissato per l'esenzione.

Le nuove attività non devono essere destinatarie di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi pendenti, devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC), devono essere in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali (sia le imprese sia gli eventuali soci sia il rappresentante legale).

Non potranno usufruire di tali benefici le Ditte che effettuano cambi di ragione sociale o che abbiano chiuso e riaperto l'attività, subentri in attività esistenti senza un periodo di interruzione di almeno 6 mesi;

h) Alle utenze domestiche, per ragioni di carattere sociale, una agevolazione, a valere sulla parte variabile delle tariffe Tari, per l'anno di imposta 2026, consistente nell'azzeramento dell'aumento a partire dal 5° componente;

i) Alle utenze domestiche relative ad immobili ad uso abitativo occupati unicamente da soggetti ultrasettantacinquenni alla data del 01 gennaio dell'anno di imposta, privi di altri redditi oltre alla pensione, che vi abbiano stabilito la propria residenza, dimora abituale ed abitazione principale, è riconosciuta una riduzione pari al 30% della tariffa TARI per l'anno 2026. L'agevolazione non spetta nel caso in cui l'immobile risulti, anche di fatto, occupato anche da altri soggetti diversi dagli aventi diritto al beneficio;

l) Per i nuclei familiari nei quali sia presente almeno una persona disabile ai sensi della legge n. 104/92 (art. 3 comma 3) in situazione di particolare gravità, limitatamente all'abitazione dove il nucleo familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica, è concessa una riduzione della tassa pari al 30%;

Ai fini della concessione dell'agevolazione, il richiedente deve presentare apposita istanza, entro il 31/12, allegando:

- copia del verbale attestante il riconoscimento della disabilità o dell'handicap rilasciato dalla competente Commissione medico-legale (Legge n. 104/1992 – Art. 3 comma 3 e/o verbale di invalidità civile), dal quale risultino i requisiti richiesti;
- copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- eventuale autocertificazione dello stato di famiglia o della convivenza con il soggetto disabile, qualora non verificabile d'ufficio;
- ogni ulteriore documentazione eventualmente richiesta dall'Ufficio Tributi ai fini dell'istruttoria.

L'agevolazione decorre dall'anno d'imposta per il quale è stata presentata la domanda.

Il beneficiario è tenuto a comunicare entro 30 giorni qualsiasi variazione che comporti la perdita o la modifica dei requisiti per l'accesso all'agevolazione.

m) Alle utenze domestiche relative ad immobili ad uso abitativo occupati unicamente da soggetti, ivi residenti, ricoverati a titolo definitivo (lungodegenti) in strutture sanitarie e assistenziali, è riconosciuta l'esenzione dalla TARI per l'anno 2026. L'esenzione non spetta nel caso in cui l'immobile risulti, anche di fatto, occupato anche da altri soggetti diversi dagli aventi diritto al beneficio.

3. DI DARE ATTO che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, con l'aliquota del cinque per cento deliberata dalla Provincia Nord Est Gallura;

4. DI DARE ATTO che, come previsto dalla delibera Arera 386/2023, dal 1° gennaio 2024, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica l'incremento dato dalle due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi derivanti sia dalle attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1,a, nella misura di 0,10 euro/utenza), sia per la copertura dei costi emersi a seguito di eventi calamitosi (UR2,a, nella misura di 1,5 euro/utenza). Tali componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza;

5. DI DARE ATTO, altresì, che come previsto dalla deliberazione Arera 133/2025 del 01/04/2025, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'incremento dato dalla componente perequativa unitaria applicabile a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione del corrispettivo dovuto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti (UR3,a, nella misura di 6,00 euro/utenza);

6. DI STABILIRE che, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, limitatamente alle fattispecie nelle quali il tributo risulti non assorbito dal canone unico patrimoniale in vigore dal 01/01/2021, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale TARI, rapportata ai giorni di utilizzo del servizio e maggiorata del 100%;

7. DI STABILIRE che il pagamento della TARI per l'anno 2026, avverrà in due rate a scadenza semestrale:

ACCONTO	Unica soluzione	30 Giugno 2026
---------	-----------------	----------------

SALDO	Unica soluzione	31 Dicembre 2026
-------	-----------------	------------------

8. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

9. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Letto. Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Ruiu Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Deledda Graziella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.267/2000 e attesta che la stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs n.267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa Deledda Graziella

